

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1202

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108,
in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei con-
fronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende estendere la disciplina prevista dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), recante l'obbligo del reintegro nel posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusta causa, anche nei confronti dei dipendenti di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività politica o sindacale.

È recente la polemica innescata dall'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei confronti delle organizzazioni sindacali ritenute incoerenti nella loro azione di difesa dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori delle imprese mentre nello stesso tempo sono esonerate dall'applicazione di queste disposizioni per quanto riguarda i loro dipendenti. Pertanto

per superare tale polemica che appare strumentale dal momento che le organizzazioni sindacali non hanno alcuna responsabilità nell'approvazione della legge n. 180 del 1990, è opportuno apportare una modifica a tale legge la quale, all'articolo 4, comma 1, prevedeva espressamente l'esclusione dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori «nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale...».

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede quindi a sopprimere la parte della norma recata dall'articolo 4 della legge n. 108 del 1990 che disciplinava l'esclusione delle organizzazioni sindacali e politiche dall'ambito di applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, dopo le parole: «datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura» sono soppresse le seguenti: «politica, sindacale,».

